

	CONVENZIONE	
	PER LA FORNITURA DI AGHI, SIRINGHE E DEFLUSSORI E LA	
	PRESTAZIONE DEI SERVIZI CONNESSI IN FAVORE DELLE	
	AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DI CUI	
	ALL'ART. 3 COMMA 1 lettera a) L.R. 19/2007	
	TRA	
	La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale	
	in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v.,	
	iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al	
	n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona	
	del Presidente e legale rappresentante, Domenico ARCIDIACONO (nel	
	seguito per brevità anche "S.C.R. - Piemonte S.p.A.");	
	E	
	- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al	
	Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del	
	presente atto in ____, Via ____, in persona del legale rappresentante	
	_____, giusta poteri allo stesso conferiti da _____, [in caso di	
	RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del	
	Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede	
	legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle	
	Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, e la mandante ____, sede legale in ____,	
	Via ____, capitale sociale Euro ____, iscritta al Registro delle Imprese di ____	
	al n. ____, P. IVA ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza	
	autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (Allegato n. ...)	
	in persona del....., nato a....il.... domiciliato ai fini del presente atto presso	
		Pagina 1 di 27

la sede della società mandataria (nel seguito per brevità anche “*Fornitore*”)

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 6-11703 del 6 luglio 2009, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di aghi e siringhe, da destinarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) è stato approvato il Capitolato tecnico avente ad oggetto la fornitura di aghi, siringhe e deflussori e la prestazione dei servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) L.R. 19/2007 nonché sancita l’adozione, quale criterio di aggiudicazione, del criterio più basso per i lotti 1,2,4,5,37,38,43,44,45,50 e dell’offerta economicamente più vantaggiosa per tutti i restanti lotti;

d) con provvedimento n.____del _____, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente la fornitura del/i Lotto/i_____ a_____;

e) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva e la polizza assicurativa, come indicato al par. 16 punti 13 e 14 del Disciplinare di gara;

	Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli	
	contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni	
	Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura	
	che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa	
	dell'Ente ed in cui devono essere indicati quantomeno il quantitativo della	
	fornitura nonché i riferimenti per la fatturazione.	
	5. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le	
	Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A.	
	all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà	
	origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante	
	esecuzione, fino a concorrenza dell'/gli importo/i massimo/i stabilito/i, gli	
	Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che	
	utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.	
	ART. 3 - DURATA	
	1.La presente Convenzione ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere	
	dalla data di attivazione della medesima prorogabile per eventuali ulteriori 6	
	(sei) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A..	
	Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli	
	Contratti di fornitura, attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla	
	Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto per ciascun	
	Lotto, anche eventualmente incrementato.	
	2. Durante l'arco temporale di cui al comma 1 le Amministrazioni potranno	
	emettere Ordinativi di Fornitura.	
	3. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui al comma 1 non sia	
		Pagina 5 di 27

	esaurito l'importo massimo stabilito per ciascun lotto, la Convenzione potrà	
	essere prorogata per i lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei)	
	mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R.-	
	Piemonte S.p.A..	
	ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	
	Per dare esecuzione agli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni negli	
	stessi debbono specificare le quantità di prodotti richiesti da consegnare, i	
	luoghi di consegna nonché i riferimenti per la fatturazione. L'Ordinativo di	
	Fornitura dovrà essere inviato al Fornitore a mezzo fax. Per l'esecuzione della	
	fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria	
	cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico con le	
	modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui	
	all'art. 9 comma 1.	
	ART. 5 – VERIFICHE	
	ART. 5.1 - ATTIVITA' DI CONTROLLO	
	S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la	
	corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento	
	dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i.	
	ART. 5.2 - VERIFICHE IN CORSO DI FORNITURA	
	Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A., anche tramite	
	terzi da esse incaricati, hanno la facoltà di effettuare in corso di fornitura	
	verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche	
	quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato	
	Tecnico e con i campioni verificati ed accettati. Tale verifica si svolgerà	
	secondo le modalità descritte al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico.	
	Pagina 6 di 27	

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in

altre parti della Convenzione a:

a) rispettare il Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;

b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo delle Convenzione;

c) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;

d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;

e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nella Convenzione e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 comma 4 sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e

	k) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico;	
	l) consentire a S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;	
	m) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;	
	n) effettuare le comunicazioni ed osservare gli impegni di cui al par. 7 del Capitolato Tecnico, secondo le modalità ivi previste.	
	ART. 7 – CONFEZIONAMENTO, TRASPORTO E CONSEGNA	
	Il confezionamento, il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinato di Fornitura dovrà essere effettuato dal Fornitore con le modalità e nelle tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico paragrafo 6.1.	
	Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare (vedi par. 9 Capitolato Tecnico) l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati rispetto a quanto indicato nell'Ordinato di fornitura.	
	In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti forniti, troverà applicazione quanto disciplinato al par. 6.2 del Capitolato Tecnico.	
	ART. 8 – CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO	
	1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al	
		Pagina 9 di 27

	Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base del									
	prezzo unitario moltiplicato per le unità presenti nel confezionamento indicato									
	nell’offerta tecnica, IVA esclusa, (da intendersi comprensivo della fornitura									
	del prodotto, della messa a disposizione di eventuali dispositivi/ apparecchi									
	riutilizzabili e relativi accessori, dove richiesto, nonchè della prestazione dei									
	servizi connessi) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.									
	In particolare:									
	<table><tr><th>Nome Commerciale del Prodotto</th><th>Prezzo della confezione (Iva</th></tr><tr><td></td><td>esclusa)</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>	Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo della confezione (Iva		esclusa)					
Nome Commerciale del Prodotto	Prezzo della confezione (Iva									
	esclusa)									
	Il prezzo unitario sopraindicato rappresenta il listino di riferimento per il									
	Fornitore per l’intera durata della presente Convenzione.									
	2. Il corrispettivo di cui al comma 1 sarà pagato dietro presentazione di									
	regolari fatture aventi cadenza mensile posticipata. Ciascuna fattura dovrà									
	essere inviata a mezzo posta all’indirizzo dell’Amministrazione Contraente.									
	3. I corrispettivi dovranno essere corrisposti a 30 (trenta) giorni data fattura									
	fine mese, salvo diverse pattuizioni con il Fornitore.									
	Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità									
	finanziaria di cui alla Legge n.136 del 13/08/2010. In particolare i pagamenti									
	relativi all’adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di									
	Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) accessi presso banche									
	o Poste Italiane S.p.A..									
	Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:									
	presso:_____, IBAN_____									
	nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di									
		Pagina 10 di 27								

	essi sono:_____	
	4. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dagli Enti, secondo quanto descritto al par. 6.2 del Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dagli Enti.	
	5. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l'Amministrazione. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende ospedaliere pubbliche e, pertanto, non potrà addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.	
	6. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.	
	7. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente entro il termine di cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso, salvo il minor saggio eventualmente concordato fra le parti nei limiti ed alle condizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231; tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice Civile.	
	8. <i>(Nel caso in cui risulti aggiudicatario della Convenzione un Raggruppamento Temporaneo di Imprese)</i>	
	Fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità	
		Pagina 11 di 27

	Generale delle Amministrazioni Contraenti per i contratti passivi in materia di	
	pagamento del corrispettivo, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da	
	effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del	
	Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed	
	impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei	
	confronti del Contraente, ivi incluso quanto stabilito all'art. 37, comma 5,	
	D.Lgs. n. 163/2006, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro	
	quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il	
	Raggruppamento potranno fatturare esclusivamente le attività effettivamente	
	svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in sede di gara risultanti nell'atto	
	costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il	
	Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente	
	richiesto dall'Amministrazione Contraente. In tal caso la società mandataria	
	del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e	
	previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e	
	competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese	
	raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito,	
	la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.	
	ART. 9 - PENALI	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od	
	eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni	
	in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia	
	omesso di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione	
	comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili	
	all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati i tempi previsti nel	
		Pagina 12 di 27

	Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare	
	penalità secondo quanto riportato al paragrafo 10 lettere A), B) e C) del	
	Capitolato Tecnico.	
	2. Per la mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza (par. 6.3	
	del Capitolato Tecnico), non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito,	
	che si protragga per oltre 2 (due) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto	
	a corrispondere a S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 200,00=	
	(duecento/00) per ogni giorno lavorativo di mancata disponibilità	
	superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior	
	danno.	
	3. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti al par. 8 del Capitolato	
	Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della	
	documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o	
	eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque	
	difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di	
	quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno	
	solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.	
	ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE	
	DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI	
	1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo	
	all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 comma 1 dovranno	
	essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione	
	Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a	
	S.C.R. – Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione	
		Pagina 13 di 27

	richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi	
	dalla ricezione della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare	
	l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite	
	all'art. 9 comma 1 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	2.Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle	
	penali di cui all'art. 9 comma 2 e 3 dovranno essere contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A..	
	In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte	
	S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione	
	della contestazione stessa.	
	Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel	
	termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano	
	idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare	
	l'inadempienza potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9	
	comma 2 e 3 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.	
	3. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle	
	penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore	
	ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A.	
	di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o	
	procedimento giudiziario.	
	4. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali di	
	cui all'art. 9 comma 1, sino alla concorrenza della misura massima pari al	
		Pagina 14 di 27

	10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso	
	l'applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico e nel presente atto	
	non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni.	
	5. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 9	
	comma 2 sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per	
	cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il	
	risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della	
	misura massima del 10% S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle	
	penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e	
	documentate.	
	6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei	
	termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il	
	Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso	
	inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima	
	penale.	
	ART. 11 - GARANZIE	
	1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha	
	presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla	
	legge, così come indicato alla lettera e) delle premesse. In merito allo	
	svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto	
	dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..	
	La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
	debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2,	
	del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro	
		Pagina 15 di 27

	quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A.. La detta	
	cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia	
	dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai	
	sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dalla Convenzione e	
	dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.	
	2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal	
	Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali;	
	pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 9, ha	
	facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli	
	inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.	
	3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dalla	
	attivazione della presente Convenzione e nei confronti delle Amministrazioni	
	Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di fornitura.	
	4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di	
	fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle	
	obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi di fornitura e sarà svincolata,	
	secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione	
	di eventuali crediti delle Amministrazioni e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. verso	
	il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è	
	progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento	
	dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo	
	garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006	
	s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore	
	all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle	
		Pagina 16 di 27

	prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale	
	importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di	
	regolare esecuzione della fornitura rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A..	
	5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo	
	consenso espresso in forma scritta da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto	
	dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà	
	provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal	
	ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.	
	7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione nei	
	confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole Amministrazioni	
	Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di fornitura, fermo	
	restando il risarcimento del danno.	
	8. Il Fornitore ha presentato polizza assicurativa, così come indicato alla	
	lettera e) delle premesse.	
	Il Fornitore, con la stipula della Convenzione assume in proprio, manlevando	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A. e gli Enti contraenti, ogni responsabilità per danni	
	a persone o cose di terzi, cagionati dai beni e dalla esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, anche	
	se eseguite da parte di terzi soggetti .	
	Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata ed	
	efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia, a copertura	
	del rischio di responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le	
	attività correlate alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.	
		Pagina 17 di 27

Resta inteso che l'esistenza della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provarne, in qualsiasi momento, la adeguatezza, validità ed efficacia, la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura potrà risolversi di diritto con escussione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per i danni
eventualmente non coperti dalla sopra indicata polizza, ovvero sotto
franchigia contrattuale o eccedenti i massimali assicurati

ART. 12 – ESECUZIONE IN DANNO

Nel caso di inadempienze gravi o ripetute o in caso - eccettuati i casi di forza maggiore - di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, S.C.R.-Piemonte S.p.A., dandone opportuna comunicazione, potrà sostituire l'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni avvalendosi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. i seguenti casi:

- | | |
|----|--|
| a. | applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale; |
| b. | mancata indicazione, in caso di “fuori produzione” del prodotto offerto in sede di gara, di Prodotto sostitutivo avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali; |

	c. frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;	
	d. cessione di tutto o parte del Contratto;	
	e. subappalto non autorizzato;	
	f. ingiustificata sospensione della fornitura;	
	g. fallimento o altre procedure concorsuali;	
	h. mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	i. qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	j. transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della Legge 136/2010;	
	k. nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;	
	l. mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara;	
	m. in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.	
	Nei casi espressamente sopra indicati, fatto salvo quanto previsto alle lettere b, f, i e l, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo fornitore.	
	In tutti i casi di risoluzione della presente Convenzione e/o del/i contratto/i di	
	Pagina 19 di 27	

	fornitura S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	
	rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente	
	proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia	
	possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente	
	importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In	
	ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento	
	dell'ulteriore danno.	
	2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per	
	iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla	
	dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al	
	presente articolo.	
	3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui	
	al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti	
	inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di	
	avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di	
	pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.	
	4. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al	
	risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal	
	Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe	
	sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.	
	ART. 14 - SUBAPPALTO	
	(eventuale) Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta	
	affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale,	
	l'esecuzione delle seguenti prestazioni:	
	_____.	
		Pagina 20 di 27

	Al subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 D.Lgs. 163/06	
	s.m.i.	
	ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
	REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO	
	E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la	
	Convenzione ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione	
	medesima.	
	In caso di violazione di detti divieti, S.C.R.-Piemonte S.p.A e le	
	Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e	
	spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, la	
	Convenzione e l'ordinativo di fornitura.	
	La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Si	
	precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della	
	normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del C.I.G. ed	
	all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante	
	strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.	
	ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE	
	1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o	
	all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di	
	brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.	
	2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti	
	e/o di S.C.R.-Piemonte S.p.A. una azione giudiziaria da parte di terzi che	
	vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere	
	indenne le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R.-Piemonte S.p.A.,	
	assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso	
		Pagina 21 di 27

	terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni	
	Contraenti e/o di S.C.R. .	
	3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il	
	Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di	
	difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni	
	Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al	
	difensore scelto dal Fornitore .	
	4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma	
	precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di	
	S.C.R.-Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al	
	risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno	
	facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e/	
	della Convenzione, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo	
	il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.	
	ART. 17 - REFERENTE DELLA FORNITURA	
	Il Sig....., Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per	
	l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei	
	confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di	
	propria competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il	
	Fornitore.	
	ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	1. Ciascuna Amministrazione richiedente nell'Ordinativo di Fornitura allegato	
	alla presente Convenzione indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"	
	(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,	
	verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura	
		Pagina 22 di 27

	Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato	
	disposto dell’art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 28	
	del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di	
	Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle	
	prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al	
	momento della pubblicazione della presente procedura.	
	Pertanto qualora l’Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da	
	interferenza, l’Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di	
	sicurezza e redigere il “Documento unico di valutazione dei rischi” (c.d.	
	DUVRI), che sarà allegato all’Ordinativo di Fornitura quale parte integrante	
	dello stesso.	
	Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario,	
	andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi	
	dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile,	
	al prezziario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate	
	singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.	
	ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI	
	1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n.	
	196/2003, ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con	
	particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di	
	sicurezza da adottare.	
	2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione	
	sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da	
	qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per	
		Pagina 24 di 27

	errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi	
	elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del	
	D.Lgs. n.196/2003.	
	3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla <i>Convenzione</i> e alla sua	
	esecuzione nonché ai singoli <i>Ordinativi di Fornitura</i> per la gestione della	
	<i>Convenzione</i> medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della	
	stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per	
	fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio	
	dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori	
	risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e	
	tratta in tale ambito i dati relativi alle <i>Amministrazioni</i> ed al <i>Fornitore</i>	
	aggiudicatario.	
	4. Le <i>Amministrazioni Contraenti</i> , aderendo alla <i>Convenzione</i> acconsentono al	
	trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa	
	inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al	
	monitoraggio della <i>Convenzione</i> stessa e dei singoli contratti attuativi. Al	
	contempo il <i>Fornitore</i> acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei	
	dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle	
	<i>Amministrazioni</i> in fase di emissione dell' <i>Ordinativo di Fornitura</i> .	
	5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei,	
	informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.	
	6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati	
	personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in	
	qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel	
	bando di gara e suoi allegati.	
		Pagina 25 di 27

	7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere	
	per l'esercizio dei diritti sopradescritti.	
	8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base	
	delle previsioni della presente <i>Convenzione</i> , le <i>Amministrazioni Contraenti</i> ed	
	il <i>Fornitore</i> garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto	
	reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.	
	196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").	
	ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE	
	L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dalla presente Convenzione,	
	dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal	
	Capitolato Tecnico.	
	La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di	
	settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della	
	presente Convenzione e relativi allegati.	
	ART. 22 - FORO COMPETENTE	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione o relativa ai	
	singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.	
	ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI	
	Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo ed alla registrazione	
	sono ad esclusivo carico del fornitore aggiudicatario.	
	ART. 24 - CLAUSOLA FINALE	
	1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della	
	Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o	
		Pagina 26 di 27

l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, lì

Letto, confermato e sottoscritto.

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE